

CONTESTAZIONI DISCIPLINARI

Purtroppo riscontriamo nelle Società di trasporto ferroviario (e non solo) un aumento dello strumento disciplinare più frequente che in passato, riteniamo pertanto opportuno informare i lavoratori, dei comportamenti da tenere e diritti quando si riceve una contestazione o una sanzione disciplinare.

Le fonti normative sono contenute nel contratto di lavoro (CCNL Mobilità/AF 2012) articoli n° 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 e nell'articolo 7 della Legge 300 del 20/5/1970 (Statuto Lavoratori).

- I procedimenti disciplinari devono seguire un **iter temporale**, che <u>se non viene rispettato</u> rendono il provvedimento nullo.
- Le contestazioni per iscritto devo essere fatte di norma entro 30 giorni dalla data dell'evento.
- Entro 10 giorni dalla notifica della contestazione il dipendente può presentate anche verbalmente le proprie giustificazioni e per fare ciò può essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (art 66 comma 5 CCNL Attività Ferroviarie).
- Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato al lavoratore entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le proprie giustificazioni.
- Entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare il lavoratore direttamente o tramite l'organizzazione sindacale a cui conferisce mandato può far <u>ricorso al Collegio di conciliazione e Arbitrato</u>.
- I suddetti **collegi** possono essere richiesti <u>sia all'Ufficio Territoriale del Lavoro sia in ambito</u> <u>aziendale con collegi interni</u> costituiti tra azienda e sindacati con la nomina di un presidente di comune accordo.
- La scelta del collegio (DTL o Aziendale) a cui rivolgersi spetta al lavoratore.
- La **sanzione è sospesa** fino al pronunciamento da parte del Collegio
- Il Collegio può: CONFERMARE, ANNULLARE, RIDURRE la sanzione, mai può aumentare la sanzione disciplinare.





• **Recidive**, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari inflitte decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Riassumendo i tempi e le azioni sono i seguenti:

IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PORTA ALL'ANNULLAMENTO IN SEDE DI COLLEGIO DELLA SANZIONE EROGATA, PERTANTO E IMPORTANTISSIMA LA VERIFICA E IL MANTENIMENTO DELLE PROVE, CONSERVARE LE BUSTE CON CUI VENGONO SPEDITE LE COMUNICAZIONI OLTRE ALLE COMUNICAZIONI STESSE, RIVOLGERSI SUBITO ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE ANCOR PRIMA DI DARE LE GIUSTIFICAZIONI.

Data con in cui si è verificato l'evento che ha generato la contestazione

<u>Di norma entro 30 giorni</u> (art 66 comma 2) la contestazione deve essere comunicata al lavoratore fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione o data della consegna a mano (art 66 comma 7)

Entro 10 giorni (art 66 comma 6 CCNL) il lavoratore può produrre le proprie giustificazioni anche verbalmente e/o assistito da un rappresentante sindacale (art 66 comma 4-5-6 CCNL)

Entro 10 giorni (art 66 comma 7 CCNL) deve essere notificato il provvedimento disciplinare al lavoratore fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione

<u>Entro 20 giorni dal ricevimento (art 66 comma 10 CCNL) il lavoratore al quale è stata</u> erogata la sanzione può ricorrere al Collegio di Conciliazione e arbitrato

FINO AL PRONUNCIAMENTO DEL COLLEGIO LA SANZIONE RESTA SOSPESA (ART 67 COMMA 6 CCNL AF)

Per informazioni, chiarimenti, consulenza nell' ambito delle contestazioni o l' avvio di ricorsi a seguito di sanzioni disciplinari, <u>potete rivolgervi</u> alla:

Segreteria Regionale FAST Ferro Vie o ai nostri attivisti anche via email.



